



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 30/01/2023

OGGETTO: RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART.19 DEL D.LGS.N.175/2016

Il giorno 30 del mese di gennaio duemilaventitre alle ore 10,45 presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. **22016** del **26/01/2023** notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta urgente di seconda convocazione.

All'appello nominale, svolto dal **Segretario Generale** ad inizio seduta, risultano presenti n. **25** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
BARRECA FRANCESCO ORLANDO	PRESENTE	DE BIASI GIUSEPPE	PRESENTE
BURRONE FILIPPO	PRESENTE	MAIOLINO ANTONINO	PRESENTE
CALIFANO GIANLUCA	PRESENTE	MARCIANO' ANGELA	ASSENTE
CASTORINA ANTONIO	ASSENTE	MARINO DEMETRIO	PRESENTE
CUZZOCREA GIUSEPPE	PRESENTE	MILIA FEDERICO ANDREA	PRESENTE
GIORDANO GIUSEPPE	PRESENTE	PAZZANO SAVERIO	PRESENTE
IACHINO NANCY	PRESENTE	RIPEPI MASSIMO ANTONIO	ASSENTE
LATELLA GIOVANNI	ASSENTE	RULLI GUIDO	PRESENTE
MALARA MARCANTONIO	PRESENTE	VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO	PRESENTE
MARINO LAVINIA	ASSENTE	MARRA VINCENZO	PRESENTE
MERENDA MASSIMILIANO	PRESENTE		
NOCERA GIUSEPPE	PRESENTE		
NOVARRO DEBORAH	PRESENTE		
PENSABENE TERESA	PRESENTE		
QUARTUCCIO FILIPPO	ASSENTE		
ROMEO CARMELO	PRESENTE		
RUVOLO ANTONIO	PRESENTE		
SERA GIUSEPPE FRANCESCO	PRESENTE		
VERSACE CARMELO	PRESENTE		
MINICUCI ANTONINO	ASSENTE		
CARDIA MARIO	PRESENTE		
CARIDI ANTONINO	PRESENTE		

* I consiglieri Iachino, Ruvolo, Sera, Cardia, De Biasi, Maiolino e Vizzari, presenti all'appello, escono dall'aula consiliare, rispettivamente, alle ore 11.57, 12.57, 13.20, 13.26, 11.50, 13.26 e 14.09. I consiglieri Latella e Ripepi, assenti all'appello, entrano in aula, rispettivamente, alle ore 10.56 e 10.50. Il consigliere Quartuccio, assente all'appello, entra in aula alle ore 11.22 e abbandona i lavori alle ore 14.20.

Sono altresì presenti in aula, senza diritto di voto, il Sindaco f.f. Sig. Paolo Brunetti e gli assessori Sigg.ri: Albanese Rocco, Calabrò Irene Vittoria, Delfino Demetrio, Gangemi Francesco, Nucera Lucia Anita e Palmenta Giuseppina.

La seduta è pubblica.

Presiede il Presidente Vincenzo Marra

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Riva

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sulla proposta di deliberazione n. 124 del 23.12.2022, iscritta al 2° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "**RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 19 DEL D. LGS. N. 175/2016**" e concede la parola alla dirigente, d.ssa Gerolama Daniela Roschetti, che relaziona in merito.

Per la trascrizione integrale dell'intervento si fa rinvio, ai sensi dell'art 12, c. 3, del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 12/11/2022, alla registrazione della seduta, conservata agli atti della Segreteria Generale.

Non si registrano interventi per cui si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per appello nominale, è il seguente: consiglieri presenti n. 23, **voti favorevoli 15** (BARRECA, BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO e VERSACE); **voti contrari 0**; **astenuti 8** (SERA, CARDIA, MAIOLINO, MARINO Demetrio, MILIA, PAZZANO, RIPEPI E VIZZARI).

Il Presidente del Consiglio Comunale proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione N. 124 del 23/12/2022, iscritta all'OdG, avente ad oggetto: **RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART.19 DEL D.LGS.N.175/2016**

Visto che sulla superiore proposta è stato espresso il parere di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 13949 del 18.01.2023;

VISTO lo Statuto comunale;

Consiglieri presenti 23

Con **15 voti favorevoli** (BARRECA, BURRONE, CALIFANO, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, PENSABENE, QUARTUCCIO, ROMEO e VERSACE); **voti contrari 0**; **astenuti 8** (SERA, CARDIA, MAIOLINO, MARINO Demetrio, MILIA, PAZZANO, RIPEPI E VIZZARI), resi in forma palese per appello nominale;

Su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione n. 124 del 23.12.2022, iscritta al 2° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "**RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 19 DEL D. LGS. N. 175/2016**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Marra

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Riva

a seguire testo della proposta di delibera

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli



SETTORE : **PARTECIPATE**

SERVIZIO :

DIRIGENTE: **Gerolama Daniela Roschetti**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Lorenzo Marino**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **NO**

OGGETTO: RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART.19 DEL D.LGS.N.175/2016

CONSIDERATO che

- con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 pubblicato in G.U. P8/9/2016 è stato introdotto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23/9/2016 il quale detta, fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti e in particolare con riferimento alle spese di funzionamento delle società controllate;
- lo stesso decreto, all’articolo 2 stabilisce che, ai fini della sua applicazione, deve intendersi per “controllo” la situazione descritta nell’articolo 2359 c.c. con la precisazione che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;

DATO ATTO che l’art. 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l’esercizio di influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società, oltreché in caso di particolari vincoli contrattuali;

PRESO ATTO che la normativa vigente attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, avuto riguardo a quanto contenuto nello stesso TUSP all’articolo 25, ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

VISTO l’articolo 19 del TUSP e considerato che lo stesso prevede, al comma 6, che il concreto perseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento stabiliti dall’ente di controllo è garantito dalle società con propri provvedimenti da recepire “ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”;

PRESO ATTO che in materia di reclutamento del personale il TUSP dispone che le “società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001"

ATTESO che i provvedimenti aziendali di cui ai due paragrafi che precedono e i contratti di secondo livello, ove presenti, devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle società e delle pubbliche amministrazioni socie;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di spese di personale e assunzioni per gli enti come il Comune di Reggio Calabria;

RICHIAMATE altresì le disposizioni in materia di contenimento delle spese per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (in cui rientrano anche gli enti locali) e in particolare per le spese:

- per consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, per le quali il D.L. 78/2010 art. 6 dispone il limite massimo nel 20% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- per acquisto, manutenzione noleggio e l'esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi nei limiti dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 a tale titolo;
- per attività esclusivamente di formazione per le quali è stabilito il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- per missioni anche all'estero strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, ammesse, salvo casi eccezionali, per un ammontare non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto del Testo Unico e della normativa civilistica, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Reggio Calabria i seguenti soggetti partecipati:

- ATAM Spa;
- Hermes Servizi Metropolitan s.r.l.;
- Castore SPL s.r.l.;

EVIDENZIATA, per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ai sensi di legge alla definizione di obiettivi relativi alle spese di funzionamento e, nell'ambito di queste, le spese per il personale delle società sopra elencate;

DATO ATTO che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE (art. 2425 del Codice Civile) e che in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine "spese di funzionamento" adottato dal Testo unico gli oneri di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 14 della lettera B del citato schema, e che all'interno di detta categoria sono spese del personale quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE;

SPECIFICATO di dover escludere dal conteggio necessario alla verifica degli obiettivi sulle spese di funzionamento gli eventuali canoni da pagarsi a favore dell'Amministrazione Comunale, o di altre amministrazioni, ove presenti, in quanto gli stessi scaturiscono già da un confronto con gli Enti proprietari e pertanto sono sottratti all'esclusiva incidenza delle politiche aziendali;

EVIDENZIATO che dalle previsioni di chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2021 delle società in controllo sopra richiamate, ancora attive (Atam spa, Hermes Servizi Metropolitan s.r.l. e Castore SPL s.r.l.) emergono risultati di equilibrio e dunque non sono ravvisabili perdite di esercizio;

DATO ATTO della necessità di contemperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative specifiche di ciascun organismo, definendo obiettivi parametrati all'andamento storico dei relativi costi, fatti salvi eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti;

RITENUTO che, per quanto riguarda le spese di funzionamento, le società controllate si debbano adoperare per garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale;

VALUTATO che, nell'ambito dell'aggregato "spese di funzionamento" debba essere prestata

particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo, a decorrere dall'esercizio 2023, quanto segue:

- per le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, le società controllate dovranno ridurre la spesa nel limite massimo della spesa sostenuta nel esercizio 2019, ridotta del 5%;

- le società controllate devono contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società e in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) nel limite massimo della spesa sostenuta nel esercizio 2019, ridotta del 5%;

RITENUTO, per le medesime valutazioni, che occorre riconfermare la riduzione delle spese di gestione delle società ed enti partecipati in stato di liquidazione, per come disposto dalla delibera n.100 del 30 dicembre 2020;

RITENUTO altresì di indicare, alle società controllate dall'Amministrazione comunale in ottemperanza alle previsioni del citato art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento alle spese di personale, il generale principio del contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito dettagliato in ordine alle politiche assunzionali e di contenimento degli oneri del personale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 25 del TUSP "7 le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" entro i termini previsti dalla normativa";

RITENUTO ancora di stabilire quanto segue in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale relativamente alle politiche assunzionali da parte delle società controllate dall'Amministrazione comunale:

1. divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e/o di risultati d'esercizio negativi;

2. divieto assoluto, per le partecipate in stato di liquidazione, di procedere a nuove assunzioni ad alcun titolo;

3. In costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo sarà possibile procedere alle assunzioni necessarie a garantire l'ordinario turn-over dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio, con l'acquisizione di risorse per un costo non superiore al 100% del costo del personale cessato;

4. Ricorrere al reclutamento di personale a tempo indeterminato unicamente in caso di nuovi affidamenti di servizi o di significativi implementazioni dei servizi in affidamento, avente carattere stabile nel tempo;

5. Ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse, ovvero in caso di acquisizione di nuovi servizi in affidamento o di implementazioni di servizi in affidamento non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;

RITENUTO per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale delle società in argomento, di:

- indirizzare le società a prevedere l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;

- stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo in caso di raggiungimento di

risultati economici positivi. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso e assicurando che la misura massima del valore distribuito sia contenuta nel 50% dell'ammontare del risultato di esercizio di competenza e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell'Assemblea dei soci;

RITENUTO di escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori;

RITENUTO che, in caso di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, ad es. la reinternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in appalto a terzi, o altri cambiamenti che modifichino in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto demandato alla Giunta comunale, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione dei limiti, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

OSSERVATO che, al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle Pubbliche Amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto dal D.Lgs n. 267/2000 e suggerito dal TUSP nell'elencazione degli strumenti di governo societario di cui valutare l'adozione da parte delle società a controllo pubblico;

ATTESO che il monitoraggio dell'operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e ricavi) di esercizio rappresenta un elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli obiettivi sulle spese di funzionamento come stabiliti dall'Amministrazione;

RITENUTO pertanto di indirizzare le società in controllo ad adottare sistemi di controllo di gestione ai sensi dell'art. 6, c. 3, lettera b), D. Lgs. 175/2016;

RITENUTO infine, per agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo, di impegnare le società controllate e/o partecipate, alla trasmissione entro il mese di ottobre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente, se richiesto da particolari situazioni;

OSSERVATO che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, debbano essere motivati dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

RITENUTO di stabilire che la mancata e immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori, Liquidatori e degli altri Organi Sociali delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma, art.2487 C.C. e all'art.2400 C.C.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 21.12.2020, con cui è stata adottata la proposta a questo Consiglio di riduzione delle spese di funzionamento, così come prevista e disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs 175/2016;

VISTO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.07.2022 e accertato che il presente atto è coerente con il D.U.P. di cui sopra;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Partecipate in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che non necessita parere di regolarità contabile, per assenza di maggiori spese o di minori entrate a carico dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1.di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di riduzione delle spese di funzionamento, in ottemperanza all' art. 19 del D.Lgs. n.175/2016, delle seguenti società:

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- ATAM S.P.A.;
- HERMES SERVIZI METROPOLITANI S.R.L.;
- CASTORE SPL S.R.L.;

2. Di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dall'Ente e principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale delle società controllate dal Comune di Reggio Calabria;

3. Di impartire alle società sopra elencate la disposizione di trasmettere all'Amministrazione Comunale i provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti e i contratti di cui all'articolo 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016, entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito internet dell'ente, in ottemperanza al Part. 19, c. 7, dello stesso decreto;

4. Di demandare a successivo atto della Giunta comunale la definizione di disposizioni di maggior dettaglio o revisione dei limiti, in eventuali specifici casi di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, o altri cambiamenti che modificassero in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

5. Di fornire alle società partecipate l'indirizzo di dotarsi degli strumenti di programmazione, controllo e monitoraggio di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, anche al fine della rendicontazione periodica all'amministrazione sugli obiettivi di cui ai precedenti punti, da effettuarsi nei tempi e termini definiti nella parte narrativa del presente provvedimento;

6. Di stabilire che la mancata e immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori, Liquidatori e degli altri organi sociali, delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi degli articoli 2383 C.C. 3 comma, 2400 e 2487 C.C.;

7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società elencate al punto 1)

ALLEGATI:

1. DELC-3-2023-All_1-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf

